



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

ORDINANZA

n. 20 del 23/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – REVOCA ORDINANZA N. 16 DEL 21/05/2020 RELATIVA ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DEI PARCHI PUBBLICI

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: CITTADINANZA - 40015 GALLIERA (BO)

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA ROMA - 40015 GALLIERA (BO)

PREFETTURA DI BOLOGNA - 40100 BOLOGNA (BO)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Richiamate:

- a) la precedente Ordinanza Sindacale n. 16 del 21.05.2020 ad oggetto: “Emergenza Covid 19. Attrezzature parchi pubblici. Modalità utilizzo”, in ottemperanza a quanto disposto, in particolare dal DPCM 17 maggio 2020 – art. 1 comma 2;
- b) il D.P.C.M. 11 giugno 2020;
- c) l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 109;

Visto l’art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 11 giugno 2020, ai sensi del quale “l’accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’art. 1 comma 8 primo periodo del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”;

Visto l’art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 11 giugno 2020, ai sensi del quale “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Viste inoltre le “Linee guida regionali per aree gioco bambini”;

Ritenuto che:

- La materia dell’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici sia compiutamente regolamentata dalle disposizioni nazionali e regionali;
- Sia pertanto cessata la necessità di una regolamentazione locale;

Visti:

- L’art. 21 quinquies della L. 241/90 in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

- 1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di revocare con effetto immediato la propria ordinanza n. 16 del 21.05.2020 ad oggetto: "Emergenza Covid 19. Attrezzature parchi pubblici. Modalità utilizzo".
- 2) L'accessibilità alle aree gioco resta condizionata all'applicazione delle "Linee guida regionali per aree gioco bambini"

DISPONE

- che della presente ordinanza di revoca sia data la massima diffusione attraverso il sito web comunale e la pubblicazione all'albo comunale online.
- di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno – Galliera.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna; in alternativa, nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 1199/71.

Il Sindaco
Stefano Zanni